

possibile mezzo di assicurazione, la Cassa di credito agrario non farà l'esecuzione forzosa e dovrà rimandare al prossimo anno produttivo l'adempimento da parte di tutti, fittuarii e proprietari delle rispettive obbligazioni. Se non stabiliremo ciò, è evidente che nessun proprietario darà la fidejussione.

SALANDRA. Ma questo è un incoraggiamento a non pagare!

MALCANGI. No, perchè se il fondo dà prodotto, il proprietario deve pagare. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo può accettare la proposta aggiuntiva dell'onorevole Scorciarini-Coppola, nel senso che possa la fidejussione esser data anche presso un altro Istituto locale. Se esiste un altro Istituto locale, che possa prestare il danaro, non v'è ragione per escluderlo.

La proposta dell'onorevole Gesualdo Libertini non ha più ragione d'essere, perchè rimane assorbita dalla proposta di sopprimere gli altri articoli dopo l'articolo 8.

Quanto alla proposta dell'onorevole Rocco Marco, essa consiste nell'aggiungere, dopo le parole « o prestando fidejussione », le parole « nei limiti degli obblighi nascenti dalla presente legge ». Non credo ciò necessario, perchè evidentemente qui si dice che il proprietario potrà adempiere agli obblighi, di cui all'articolo precedente, mediante fidejussione; e questo è precisamente ciò che sarebbe detto nella proposta aggiuntiva dell'onorevole Rocco Marco. Non è poi possibile adottare la proposta Malcangi. Noi vogliamo avere il credito; il credito suppone che colui, che ha prestato il danaro abbia il diritto di farselo restituire. Ora, se noi stabiliamo per legge che il proprietario, che dà la fidejussione, non è obbligato a pagare, se il suo fondo non gli rende almeno la metà, domando come sia possibile che si impiantino gli Istituti locali di credito agrario per somme che che sono infinitamente al disotto del valore del fondo, che rappresentano tutt'al più due quinti del frutto annuo. Questo proprietario, quando ha dato la fideiussione, deve pagare; altrimenti è inutile che pensiamo possa stabilirsi qualunque credito agrario. Non vi è possibilità di impiantare un credito agrario, quando si parta dal supposto che alla scadenza tutto dipende dall'aver o no fatto buoni raccolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malcangi.

MALCANGI. Il mio emendamento non dice che il proprietario non debba pagare, ma dice che il proprietario deve pagare quando il fondo produce. I nostri proprietari, onorevole presidente del Consiglio, non hanno danari in riserva per pagare le obbligazioni ed allora, innanzi al pericolo di una esecuzione, non assumeranno le fidejussioni.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Malcangi, insiste?

MALCANGI. Per compiere il mio dovere, signor Presidente, insisto nel mio emendamento, prevenendo che la Camera lo respingerà. Ma voglio augurarmi che del mio pensiero si vorrà tenere debito conto nella formazione del regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Scorciarini-Coppola. L'emendamento dell'onorevole Gesualdo Libertini non ha più ragione d'essere, perchè supponeva che la Camera non votasse gli articoli 9, 10 e 11. Poichè questi articoli sono stati votati la proposta dell'onorevole Libertini non ha più ragione d'essere.

L'onorevole Malcangi, mantenendo la sua proposta, la pongo a partito.

(Non è approvata).

L'onorevole presidente del Consiglio ha, come ho detto, accettata la proposta dell'onorevole Scorciarini-Coppola.

Allora pongo a partito l'articolo 12 col l'aggiunta proposta dall'onorevole Scorciarini Coppola.

(È approvato).

Articolo aggiuntivo concordato tra Ministero e Commissione.

Art. 12-ter.

Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal Pretore del mandamento, che ne sarà il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalità di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullità ed inappellabile meno in caso d'incompetenza